



ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Via delle Industrie, 13 – 35010 LIMENA (PD) – Tel.049.8724952

e-mail veterinaripadova@ordinevetpd.it

sito: www.ordinevetpd.it - indirizzo PEC: ordinevet.pd@pec.fnovi.it

Codice Fiscale 80005280286

Prot. N. 1029/11

Limena, 19.09.2019

Ai Sigg. ISCRITTI

Albo Medici Veterinari di Padova

- Vs. Sede -

PRONTO SOCCORSO e REPERIBILITA'

È stata recentemente portata all'attenzione di questo Consiglio dell'Ordine una condotta, purtroppo diffusa, deontologicamente scorretta nei rapporti con la clientela e relativa, in particolare, alle informazioni rese in merito a prestazioni di Pronto Soccorso e reperibilità.

Si rileva, infatti, una comunicazione spesso ambigua o superficiale, atta a generare spiacevoli equivoci che, quando segnalati, obbligano la presidenza ad intervenire sul piano disciplinare.

Al fine, dunque, di evitare il protrarsi di tali situazioni, si ritiene di dover richiamare tutti gli Iscritti al rispetto delle norme vigenti sia in materia di requisiti delle strutture sanitarie veterinarie, che in tema di pubblicità informativa veterinaria.

Si precisa, pertanto, che:

- Il "pronto soccorso" è il servizio, garantito sull'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, dalla presenza continuativa presso la struttura veterinaria, di almeno un Medico Veterinario.

- Per l'attività di pronto soccorso, la struttura, oltre alla presenza continuativa del sanitario, deve garantire i mezzi per lo svolgimento del servizio, vale a dire i servizi di diagnostica e di chirurgia.

- Il servizio di pronto soccorso può essere soddisfatto unicamente dalle strutture abilitate ad effettuare la degenza di animali oltre quella giornaliera, con l'esclusione, quindi, di studi ed ambulatori veterinari.

- Il servizio di "reperibilità" consiste nella disponibilità del Medico Veterinario, non presente in struttura, a rispondere alle chiamate telefoniche notturne e festive, per fornire assistenza, nei casi di urgenza, recandosi a domicilio o ricevendo il cliente presso la struttura o, ancora, indirizzando la persona ad una clinica o ospedale veterinario che disponga del pronto soccorso.

Pertanto, laddove il professionista o la struttura effettuino il servizio di reperibilità, è fatto loro obbligo di indicare chiaramente, sia presso la struttura che sul proprio materiale promozionale (sito web compreso) che tale servizio comporta unicamente la possibilità di contattare telefonicamente un Medico Veterinario disponibile, affinché gestisca l'emergenza ricevendo l'animale presso la struttura o recandosi a domicilio dal cliente, o indirizzandolo verso un pronto soccorso veterinario.

Inoltre, si ribadisce che il ricovero di animali, oltre l'orario giornaliero, può essere effettuato unicamente presso le strutture autorizzate ai sensi della Deliberazione Regione Veneto n. 2332/2005 in ottemperanza degli accordi presi in sede di Conferenza Stato-Regioni, vale a dire cliniche ed ospedali veterinari, e solo quando è garantita costantemente la presenza di almeno un Medico Veterinario.

Inoltre, si coglie l'occasione per rammentare che le tipologie di struttura veterinaria ammesse dalla normativa richiamata sono lo studio veterinario, con o senza accesso di animali, l'ambulatorio veterinario, la clinica veterinaria, l'ospedale veterinario ed il laboratorio veterinario. Ne discende che ogni diversa denominazione usata, quali "centro veterinario" o altro, se non precedute dalla corretta tipologia di struttura veterinaria (ad es. Ambulatorio Veterinario "Centro Veterinario ...") costituiscono un illecito sanzionabile sia sul piano amministrativo che deontologico.

Questo Consiglio si augura di aver apportato la dovuta chiarezza in merito all'argomento e, soprattutto, che ne consegua il richiamato adeguamento ad una condotta corretta, sia verso i Colleghi che verso i Clienti, con l'avvertenza che eventuali ulteriori segnalazioni, qualora riscontrate fondate, implicheranno necessariamente i relativi provvedimenti disciplinari.

Cordiali saluti.



Il Presidente

Dott. Lamberto Barzon